



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRESIDENZA**

N. di Prot. .... 135 .....

Roma, li 7 GEN. 2025

Risposta a nota del ..... N.....di Prot. All. N.....

---

OGGETTO: **Malfunzionamento dell'applicativo APP per la redazione dei provvedimenti esclusi dalle deroghe di cui al decreto 27 dicembre 2024, n. 206.**

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la corte di Appello di Roma

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Roma

Al Sig. Presidente della sezione Gip

Ai Sigg. Presidenti e Magistrati delle sezioni penali

Ai Gop delle sezioni penali

Al Magrif dr. Francesco Patrone

Al Magrif dr. Lavinia Spaventi

Al RID dr. Franca Amadori

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Informatico settore penale

Loro Sedi

Trasmetto, per quanto di rispettiva competenza, l'allegato decreto relativo all'oggetto.

Il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario

*Lorenzo Pontecorvo*



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IL PRESIDENTE

MALFUNZIONAMENTO DELL'APPLICATIVO "APP" PER LA REDAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI ESCLUSI DALLE DEROGHE DI CUI AL DECRETO 27  
DICEMBRE 2024, N. 206

Visto il decreto 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico con cui è stato stabilito:

1. *L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e' sostituito dal seguente:*

*"Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*

*2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonche' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.*

*3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.*

*4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 puo' avere, altresì, luogo anche con modalita' non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonche' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale....";*

rilevato che nessuna deroga all'obbligo di deposito degli atti in modalità telematica risulta prevista con riguardo agli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi ai procedimenti di cui al libro V (Indagini preliminari e udienza preliminare) titolo IX (Udienza preliminare) ed ai procedimenti di cui al libro VI (Procedimenti speciali), titoli II (applicazione della pena su richiesta delle parti), V (procedimento per decreto) e V-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova) e che pertanto - quanto al Tribunale - le disposizioni transitorie che consentono il deposito

con modalità alternative si riferiscono specificamente: a) Agli atti relativi alle misure cautelari b) Alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio c) Agli atti relativi ai riti speciali, ma solo fino al 31/03/2025 con esclusione, quindi, di tutti gli altri atti del procedimento, inclusi quelli della fase dibattimentale ed in generale degli atti contemplati dai libri VII e VIII, che devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche a far data dal 1° gennaio 2025;

rilevato che ai fine di un adeguamento alla nuova normativa le articolazioni giurisdizionali e amministrative di questo Tribunale si sono immediatamente attivate affinché si potesse procedere all'adozione di atti informatici ai sensi dell'art. 110 c.p.p. e al successivo deposito telematico prescritto dall'art. 111 bis c.p.p. tramite l'applicativo del processo penale predisposto dal Ministero della Giustizia (qui di seguito APP), atti che andranno a confluire nel fascicolo informatico ai sensi del successivo art. 111 ter ;

considerato che si sono al momento riscontrate alcune criticità - come segnalate da singoli giudici, dal personale amministrativo e dai Presidenti di Sezione - i quali hanno variamente riferito di frequenti segnalazioni di errore inaspettati segnalati da APP, con veri e propri blocchi e rallentamenti, difficilmente compatibili con lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria. Tali segnalazioni destano particolare allarme tenuto conto della ripresa delle odierne attività di udienza, evidenziandosi che mediamente sono chiamati in ogni singola udienza venticinque processi monocratici e dieci processi collegiali, numeri che vanno moltiplicati per il numero di udienze che quotidianamente vengono svolte in Tribunale, pari a circa quaranta tra udienze dibattimentali e udienze preliminari.

Tali numeri non rendono realisticamente ipotizzabili interventi risolutivi con l'apertura di specifici ticket, che dovrebbero ogni giorno risolvere in tempi compatibili con l'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale le potenziali criticità di centinaia di processi, che vedono impegnati giudici, parti processuali, testimoni, personale amministrativo e polizia penitenziaria soggetti a specifici orari di lavoro, quest'ultima incaricata delle traduzioni degli imputati detenuti che nelle more della risoluzione delle criticità dovrebbero inevitabilmente restare nelle celle di sicurezza per lunghi periodi.

A ciò si aggiunga la formazione ancora *in itinere* del personale di magistratura e amministrativo tenuto anche conto dei *webinar* prossimamente fissati, e le criticità rivelatesi nell'attività di profilazione informatica degli utenti e della attribuzione della firma digitale come meglio di seguito specificato.

Si prende inoltre atto di quanto riferito dal Presidente delegato alla innovazione e all'informatica che, in collaborazione con il Presidente delegato al coordinamento del settore penale e i MAGRIF del settore penale, hanno segnalato – tra l'altro - le seguenti criticità di carattere spiccatamente tecnico che si sintetizzano come segue:

#### In relazione alla rete LAN e RUG

La situazione è rimasta immutata rispetto all'ultima nota inviata dal Tribunale a fine luglio 2024 e ribadita nella relazione redatta a dicembre 2024 a cui si fa integrale riferimento.

Tali criticità destano particolare allarme poiché la rete LAN è indispensabile per il collegamento alla RUG e quindi all'accesso in APP.

### In relazione alla profilazione degli utenti.

Si evidenzia quanto segue:

1. mancata profilazione per la firma remota di tutti i magistrati del settore penale dibattimentale.
2. numerosi magistrati del dibattimento penale, pur profilati, non vengono riconosciuti dal sistema che si blocca con la dicitura in riquadro rosso di *errore*. Sono stati aperti numerosi ticket non ancora risolti.
3. moltissimi assistenti giudiziari/cancellieri non sono ancora stati profilati per la firma remota, tanto che un lungo elenco con 159 nominativi è stato nuovamente inoltrato con *email* dal Direttore dell'Ufficio Informatica in data 3.1.3025 all'ufficio competente chiedendo la risoluzione della criticità.
4. le stesse criticità sono state evidenziate dal Presidente della Sezione GIP/GUP che ha segnalato la mancata profilazione per la firma remota di tutto il personale amministrativo.

### Mancata migrazione dei fascicoli in APP

Moltissimi giudici, pur accedendo ad APP 2.0, tuttavia non “vedono” i fascicoli, perché non sono stati migrati e dunque non è possibile “lavorare” digitalmente su di essi. Oppure i fascicoli, pur risultando migrati, non sono ancora visibili nel dettaglio, e compare la scritta “documento in attesa migrazione”.

### In relazione alla ricezione atti.

Moltissimi atti provenienti o da utenti interni (ad es. Procura) o da utenti esterni che risultano pervenuti/inoltrati non sono visibili dal giudice poiché da APP2.0 figura genericamente la voce *atti pervenuti* che però non sono visibili.

### In relazione ai limiti intrinseci di APP 2.0

Nell'Ufficio GIP/GUP l'applicativo APP allo stato non consente la visione degli atti del P.M., necessari per emettere le sentenze di rito speciale lato GUP, restituendo il segnale di errore quando si “clicca” su documenti), e si tratta di un ostacolo oggettivo all'ordinaria trattazione dell'udienza preliminare;

E' poi frequente il “blocco” momentaneo dell'applicativo (il sistema fornisce l'indicazione di errore di carattere generale ed invita a rivolgersi all'help desk) con una successiva ripresa dell'operatività dopo diversi minuti (a volte anche 15 minuti) il che rappresenta un ulteriore rallentamento dell'udienza.

Tutte le criticità su elencate ed altre ancora sono state oggetto di segnalazione con apposito ticket, e alla data attuale nessuno di essi è stato risolto.

Orbene, si ritiene che tutto quanto precede sia nel complesso inquadrabile in un quadro di generalizzato malfunzionamento a livello locale del sistema informatico del dominio giustizia ai sensi dell'art. 175 bis, comma quarto, c.p.p. operante in questo Tribunale, accertato in base a specifiche informazioni acquisite in questi primi giorni di applicazione del processo penale telematico, sia da utenti interni che da specifiche figure competenti in materia informatica nell'ambito dell'ufficio, che a vario titolo hanno sollecitato un provvedimento ai sensi della normativa citata.

Si accerta ed attesta pertanto ai sensi dell'art.175 bis comma 4 cpp il malfunzionamento del sistema informatico come da dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 bis c.p.p., indicandosi allo stato degli atti il termine finale del 31.1.2025 per la risoluzione del malfunzionamento che sarà oggetto di monitoraggio settimanale per ogni eventuale provvedimento di competenza del sottoscritto Presidente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 110, 111 ter e 175 bis c.p.p.

ACCERTA e ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Roma dalla data odierna, e per l'effetto

DISPONE

i soggetti abilitati interni sono autorizzati ai sensi dell'art. 175 bis, commi terzo e quarto, c.p.p., a redigere in forma di documento analogico ed a depositare fino al 31.1.2025 gli atti e i documenti diversi da quelli contemplati nelle deroghe di cui al decreto 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 dandosi atto del malfunzionamento come sopra accertato;

tali atti saranno convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati e ricevuti ai sensi dell'art. 110, comma quarto, c.p.p.;

gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p.;

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai Presidenti ed ai giudici onorari e togati del settore penale, al RID giudicante penale, ai MAGRIF del settore penale, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Roma, al Dirigente Amministrativo e al Direttore dell'Ufficio informatico del settore penale.

Roma 7 Gennaio 2025

Il Presidente f.f. del Tribunale  
Lorenzo Pontecorvo

